

Istruzioni per gli Esercenti

Attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 5/2023. Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023 (pubblicato sulla G. U. - Serie Generale - n. 118 del 22 maggio 2023) recante "Modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione".

Al fine di realizzare una corretta trasmissione delle comunicazioni dei prezzi, di cui all'art. 51 della L. n. 99/2009, i soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione sono tenuti a osservare le seguenti istruzioni.

1) Soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione e responsabilità relativa alla fissazione dei prezzi

L'art. 51, comma 1, della L. n. 99/2009 individua nell'esercente il destinatario dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita praticati al pubblico, relativamente ai carburanti per autotrazione per uso civile.

L'esercente, ai sensi della normativa di riferimento, rimane pertanto destinatario dell'obbligo di comunicazione dei prezzi al Ministero, a prescindere dalle modalità di trasmissione delle informazioni sui prezzi (ovvero mediante accesso diretto al sito del Ministero, delega a terzi o trasmissione semplificata).

2) Obbligo di comunicazione dei prezzi e decorrenza

L'articolo 3 del D.M. 31 marzo 2023 reca la disciplina dell'**obbligo di comunicazione** dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'obbligo di comunicazione sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.

Resta ferma la possibilità di effettuare comunicazioni su base volontaria. Le eventuali comunicazioni volontarie, per i carburanti speciali e altre modalità di vendita, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

L'obbligo di comunicazione dei prezzi, di cui all'art. 3 del DM 31 marzo 2023, decorre dal **24 luglio 2023** (art. 4, comma 1 del D.M. 31 marzo 2023).

3) Cadenza della comunicazione

L'obbligo di comunicazione dei prezzi sussiste con riferimento:

- a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;
- b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata.

Al riguardo, si ricorda che la previsione di cui alla lettera a) fa riferimento alla prima comunicazione dei prezzi praticati, per chi non fosse già accreditato, successivamente all'inserimento di un impianto sul Portale Osservaprezzi Carburanti; in relazione alla lettera b) si precisa che, qualora l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione ricada in un giorno festivo, l'obbligo di comunicazione previsto rimane dovuto.

4) Modalità di trasmissione dei prezzi

I prezzi devono essere comunicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate.

L'invio dei prezzi deve avvenire **esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo** messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy raggiungibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it>.

Non è ammessa la trasmissione dei prezzi mediante e-mail né mediante PEC. Al fine di semplificare le procedure d'inserimento dei prezzi nel sistema, nonché limitare gli oneri di comunicazione in capo ai destinatari dell'obbligo di trasmissione dei prezzi, sono altresì possibili forme di trasmissione semplificata. (Per ulteriori informazioni si rinvia al manuale operativo disponibile nella sezione GUIDA).

5) Primo accesso: modalità di accreditamento

La procedura di accreditamento (o registrazione) viene effettuata direttamente, ed unicamente *on-line*, grazie all'integrazione del sistema con il Registro delle imprese.

In altri termini, per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 51 della l. n. 99/2009 con il nuovo sistema non è necessario inviare alcun documento al Ministero in quanto il sistema, dopo l'accredimento e in fase di configurazione dell'area di servizio, consente di acquisire le informazioni già depositate in Camera di commercio. Pertanto, prima dell'accredimento, *qualora si ritenesse che la situazione della propria impresa sia variata rispetto a quanto risulta nel Registro imprese, si suggerisce di provvedere ad aggiornare la situazione presso la camera di commercio di competenza.*

L'accredimento è l'unica fase non delegabile e deve essere compiuto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

L'unica modalità di accreditamento prevista è tramite identità digitale SPID.

Dopo aver effettuato l'accredimento, può essere effettuata la configurazione dell'Area di servizio (anche da un delegato) e avviare la comunicazione dei prezzi (anche da un delegato).

Per i dettagli operativi relativi alla configurazione dell'Area di Servizio, si rinvia al manuale disponibile nella sezione GUIDA.

6) Comunicazione dei prezzi. Attestazione della corretta trasmissione dei prezzi. Conseguenze dell'inadempimento

La procedura di comunicazione dei prezzi viene effettuata accedendo alla sezione "Comunicazione Prezzi".

Si raccomanda di prestare attenzione nell'inserimento dei prezzi. Il sistema, a seguito dell'inserimento dei prezzi, visualizza una schermata di riepilogo che può essere ricontrollata per individuare eventuali errori di digitazione (Per ulteriori informazioni si rinvia al manuale operativo disponibile nella sezione GUIDA).

A seguito della **comunicazione dei prezzi**, il sistema genera automaticamente un'attestazione dell'invio (una ricevuta in formato pdf che viene archiviata nella sezione Ricevute del sistema) che comprova l'avvenuta trasmissione dei prezzi.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, si applica la sanzione prevista all'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge n. 5 del 14 gennaio 2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23 (pubblicato sulla G.U. 15/03/2023, n.63).

8) Chiusura temporanea e definitiva degli impianti

Si ricorda che in caso di cessazione della gestione di un impianto, l'esercente deve eliminare dal sito l'area di servizio, a suo tempo configurata, e può effettuare ciò in autonomia semplicemente seguendo le istruzioni contenute nel Manuale operativo e senza necessità di ulteriori comunicazioni al Ministero.

Analogamente, in caso di temporanee sospensioni della vendita o quando non sono erogati, anche temporaneamente, una o più tipologie di carburanti, l'esercente potrà agire in autonomia sul Portale (seguendo le istruzioni riportate nel manuale operativo disponibile nella sezione GUIDA).

In caso di prolungata inattività (mancata comunicazione dei prezzi per un lungo periodo), il Ministero, ferma restando la possibilità di segnalazione agli organi competenti, procederà periodicamente a

MIMIT – OsservaPrezzi Carburanti

bonificare d'ufficio - senza fornire ulteriori avvisi al gestore - le aree di servizio laddove non vi siano comunicazioni dei prezzi per oltre 60 giorni continuativi, al fine di non renderle più visibili sul sito. Con ciò il soggetto esercente non perderà la possibilità di accesso al sistema con le sue credenziali abituali e potrà eventualmente riprendere la comunicazione dei prezzi, in qualsiasi momento.

Infine si precisa che, nell'ambito delle iniziative di manutenzione e miglioramento della qualità ed integrità del patrimonio informativo dell'Osservatorio Prezzi Carburanti, potranno essere avviate operazioni di bonifica dei dati presenti nel sistema, secondo le modalità indicate nella sezione "Avvisi e Contatti" dell'Osservaprezzi Carburanti raggiungibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/contatti>